

A.N.P.A.N.A.

Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente

PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE - COORDINAMENTO REGIONALE



SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA

Via Corte Ghigliani, 126 - 55100 Monte S. Quirico (Lucca)
Fax 0583/331015 - Cell. 366/2780347 - Sito www.anpana.it
Codice Fiscale 92041310464

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03 DICEMBRE 2022

Il giorno 03 dicembre 2022, in seconda convocazione alle ore 10,30, si è riunita a S. Alessio (Lu) presso la Sede Operativa di Anpana Lucca in Via per S. Alessio n. 2145, l'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale A.N.P.A.N.A. di Lucca.

Sono presenti i Signori: Bertocchini Angelo, Fantozzi Nicola, Sartori Filippo, Magnelli Mirella, Simonetti Enrico, Castoldi Andres, Donatella Barsotti, Ciuffi Renata, Panconi Catia, Lazzari Ivano.
Viene nominato Segretario Verbalizzante il Sig. Simonetti Enrico.

Il Presidente constata che l'Assemblea è regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la Sede Operativa ed inviato ai Soci mediante e-mail e/o social network, contenente l'ora, il luogo della seduta e con il seguente Ordine del Giorno:

- Modifica articoli dello Statuto (per futura trasfuga al RUNTS) e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dà altresì atto che sono presenti n. 8 Soci aventi diritto al voto dichiarando che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea, in seconda convocazione, per discutere e deliberare quanto indicato nell'Ordine del Giorno.

Il Presidente Angelo Bertocchini legge gli articoli dello Statuto soffermandosi, nel dettaglio, su quelli che saranno modificati e/o aggiunti facendo presente che le suddette variazioni sono state necessarie in quanto, con la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, la normativa delle Onlus sarà abrogata (D.Lgs. 117/2017).

Viene quindi richiesta approvazione da parte dei presenti.

Questi i risultati:

VOTANTI : 9

VOTO FAVOREVOLI : 9

CONTRARI : 0

ASTENUTI : 0

Il nuovo Statuto, approvato all'unanimità, sarà allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Enrico Simonetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione Lucca 26/12/22

Al n. 2259 del 3

Il Presidente
Angelo Bertocchini



“ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE”

SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA C.F. 92041310464

Art. 1

COSTITUZIONE, DURATA, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita con sede legale nel Comune di LUCCA e con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato “ANPANA SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA ODV” (acronimo ANPANA oppure A.N.P.A.N.A.), da ora in avanti indicata con “ANPANA LUCCA ODV”.

2. La denominazione “ANPANA SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA ODV” sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta ed alla Associazione Nazionale ANPANA.

Art. 2

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANPANA

1. ANPANA LUCCA ODV aderisce alla Associazione Nazionale ANPANA, ne persegue i medesimi scopi, ne fa proprio lo Statuto, il nome, i loghi e beneficia dei riconoscimenti dell'Associazione Nazionale.

Art. 3

SCOPI E FINALITA'

1. ANPANA LUCCA ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- proteggere tutti gli animali, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a prescindere dalla loro relazione con l'uomo, da qualsiasi forma di violenza, maltrattamento, abbandono e sfruttamento, attraverso la tutela del loro benessere, dei loro diritti, della loro natura biologica, della loro dignità e della loro libertà;
- proteggere la natura, l'ecosistema, il paesaggio urbano ed extraurbano, l'ambiente e il settore agricolo-alimentare;
- promuovere la diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica;
- contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente;
- vigilare sul rispetto della normativa a tutela degli animali e dell'ambiente, anche per mezzo di Guardie Zoofile-Ambientali appositamente formate attraverso percorsi formativi e di successivo aggiornamento;
- gestire rifugi per animali, anche selvatici, oasi e colonie feline, nonché tutte le fasi necessarie, comprese l'adozione, per garantirne la più adatta collocazione in relazione alla specie;

- gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturali e zone di importanza artistica, e storico-culturale, parchi urbani e suburbani comprese le relative strutture.
- intraprendere per il raggiungimento dei fini sociali, gli opportuni strumenti giuridici e processuali che si ritengano più idonei quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffide e querele, atti di significazione di persona offesa, ricorsi e costituzioni di parte civile in procedimenti penali, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione e la formulazione di atti di diffida.

Art. 4

ATTIVITA' E RISORSE UMANE

1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ANPANA LUCCA ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale dei propri volontari, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, con l'istituzione di reparti cinofili per il soccorso.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, ANPANA LUCCA ODV intende:

- realizzare corsi di formazione per Guardie Zoofile-Ambientali e Operatori deputati al servizio di vigilanza Zoofila Ambientale, di Protezione Civile e tutte le attività statutarie;
- redigere e divulgare materiale informativo/didattico avvalendosi dei principali Social network;
- promuovere campagne di sensibilizzazione;
- organizzare iniziative, manifestazioni, occasioni di incontro, in autonomia o in collaborazione con enti locali, altre associazioni, per sensibilizzare la popolazione locale sui temi ambientali e favorire la crescita di una comunità attenta allo sviluppo sostenibile e alla cura del territorio di riferimento;
- collaborare con soggetti pubblici e privati anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti le finalità statutarie.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ANPANA LUCCA ODV, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. ANPANA LUCCA ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs.

n. 117/2017 e s.m.i..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate da ANPANA LUCCA ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).

8. Ogni forma di rapporto derivante da lavoro dipendente o autonomo o di altra natura, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. ANPANA LUCCA ODV ha l'obbligo di segnalare all'Associazione Nazionale ANPANA i nominativi dei Soci operatori (volontari) da assicurare ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

10. ANPANA LUCCA ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare o qualificare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio di ANPANA LUCCA ODV è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, compresi gli avanzi di gestione, ed è funzionale alle attività ed il perseguimento delle finalità associative.

2. Il patrimonio di ANPANA LUCCA ODV è indivisibile, non cedibile a qualsiasi titolo ad altre Associazioni, Enti o privati, fatta salva la alienazione per rottamazione o non conveniente riparazione e previa relazione tecnica da parte di soggetti abilitati e salvo il caso del successivo comma 3.

3. In caso esigenze che comportino la alienazione di beni che costituiscano una diminuzione del patrimonio di ANPANA LUCCA ODV, principalmente dovrà ricorrersi alla disponibilità da parte delle altre Sezioni Territoriali ANPANA. Qualora dette Sezioni ANPANA non manifestino interesse ad acquisire quanto reso disponibile, in deroga al comma 2 del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibererà l'alienazione dei beni.

4. Le entrate di ANPANA LUCCA ODV sono costituite:

- a) dalle quote associative, al netto delle aliquote versate alla Associazione Nazionale ANPANA;
- b) dalle donazioni;
- c) dai lasciti testamentari;
- d) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- e) da contributi e proventi connessi allo svolgimento delle attività statutarie;
- f) da proventi derivanti da attività promozionali e manifestazioni;
- g) dal 5 per mille e altri trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici;

h) da proventi derivanti dalle attività diverse ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.; e da attività di raccolta fondi ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

5. Ai fini di cui al precedente punto 1, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; essi dovranno essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie prevalentemente nell'ambito della tutela degli animali e dell'ambiente, in misura non inferiore al 60%, a meno di comprovate necessità gestionali.

6. L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo di esercizio è depositato presso la sede legale, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

7. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere inviati alla Associazione Nazionale ANPANA entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 6 SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi nazionali e territoriali di ANPANA.

2. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci le persone fisiche, che condividono le finalità della Associazione, che non presentano incompatibilità con le stesse finalità e che propongono istanza di adesione ad ANPANA LUCCA ODV in una delle categorie di Soci previste all' articolo 7.

3. L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. La qualità di socio è intransmissibile.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. I soci godono degli stessi diritti e doveri, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi associativi di ANPANA LUCCA ODV; di partecipare alla vita associativa, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dei regolamenti di modifiche allo statuto, di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

6. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni nonché di osservare le deliberazioni degli organi sociali nazionali e periferici, di svolgere la propria attività in modo, gratuito e senza fini di lucro, di versare la quota sociale secondo le quote e i tempi stabiliti.

7. La validità di iscrizione alla Associazione, se ammessa, decorre a far data dal giorno del versamento della quota sociale per l'anno in corso.

8. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata

all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

9. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

10. Il socio già iscritto, ad eccezione del socio onorario, ha l'obbligo di rinnovare il tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno, tramite versamento della quota sociale per l'anno in corso. Il mancato rinnovo della iscrizione entro tale termine comporta la sua automatica decadenza e di conseguenza, se eletto negli organi sociali decade da ogni carica eventualmente rivestita sia a livello nazionale che territoriale: tale evento determina altresì la perdita dell'anzianità di iscrizione ai fini della determinazione del diritto all'elettorato attivo e passivo.

11. ANPANA LUCCA ODV custodisce, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, il Libro soci regolarmente iscritti ed il Registro generale degli assicurati dei volontari.

12. L'anno sociale di ANPANA LUCCA ODV coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso.

13. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

14. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, salvo i casi di non ammissione del socio.

Art. 7 CATEGORIE DI SOCI

I Soci ANPANA ODV si distinguono in:

- a) ordinari: iscritti senza funzioni operative;
- b) operatori: iscritti con funzioni operative che svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo statuto (es.: operatori di protezione civile, operatori dei rifugi, Guardie Zoofile Ambientali o iscritti ai corsi per guardie, svolgimento di attività promozionali e divulgative ecc.);
- c) giovanili: iscritti minori di anni 18; qualora durante l'anno sociale acquisiscono la maggiore età, possono diventare soci ordinari o operatori mediante l'integrazione della quota sociale ed assicurativa ove prevista;
- d) socio familiare: iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare che versano una quota unica; ciascuno dei componenti ha diritto di voto;
- e) sostenitori: iscritti senza funzioni operative che sostengono economicamente le attività associative, erogando un contributo superiore a quello del Socio ordinario;
- f) onorari: persone senza funzioni operative all'interno dell'associazione, che si sono distinte per l'impegno in favore degli animali e dell'ambiente o per altri motivi meritori eccezionali; l'iscrizione è annuale e non è soggetta a pagamento della quota salvo revoca. Il riconoscimento è rinnovabile.

Art. 8 DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto ad ANPANA LUCCA ODV;

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi di ANPANA LUCCA ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

2. L'esclusione dei soci è ratificata dall'Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione ODV sia all'esterno per designazione o delega.

4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo, parimenti il socio che ha sciolto il rapporto associativo deve restituire tutto il materiale di proprietà ANPANA.

Art. 9 ORGANI

1. Gli organi di ANPANA LUCCA ODV sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei presupposti di Legge.

2. La durata degli organi sociali è quinquennale.

3. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito: ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea a prescindere dalla convocazione annuale di cui alla lettera a).

3. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- delibera i programmi di attività;
- approva il bilancio di esercizio e il preventivo;
- delibera sulla responsabilità del Presidente e dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;

C.A.

- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato: tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività associative;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire con anticipo di 15 giorni mediante comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale, affissione nella sede, pubblicazione sulle pagine dei social network, ove esistenti, ed inviata a tutti i soci a mezzo posta o a mezzo mail fornita dal singolo Socio in sede di iscrizione. L'avviso deve riportare la data della prima e della seconda convocazione da tenersi in giorni diversi, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.

3. E' ammessa la partecipazione per delega scritta, con il limite di 3 deleghe per ogni socio.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta dal Presidente.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale e devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Soci eletti secondo le modalità del presente Statuto ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. I Consiglieri e il Presidente possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Tutti gli amministratori sono scelti tra i soci di ANPANA LUCCA ODV.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione non inferiore a tre mesi (fatta eccezione per la prima adunanza per la costituzione dell'associazione) riuniti in assemblea, il voto è personale e non è ammessa delega. All'inizio delle operazioni di voto si costituisce il Seggio Elettorale, formato da un Presidente, un Segretario e due scrutatori designati dal Presidente uscente, o dal Commissario Straordinario, tra i Soci dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dura in carica 5 anni; i membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.

4. In sede di candidatura alle elezioni del Consiglio deve essere garantito l'equilibrio di genere

attraverso apposito Regolamento.

5. I Consiglieri territoriali assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, sono considerati dimissionari e decadono automaticamente dalla carica.

6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione o documentato impedimento permanente il Consiglio Direttivo, valutata l'impossibilità del Presidente di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna, previa reintegrazione dei componenti secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

7. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti; nel caso in cui nella graduatoria non vi fossero ulteriori candidati non eletti, il Presidente procederà entro tre mesi dalla cessazione della carica all'indizione di nuove elezioni.

8. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- b) delibera tutte le azioni necessarie al buon andamento dell'associazione e al perseguimento delle finalità statutarie;
- c) organizza, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA, corsi di formazione ed aggiornamento per Guardie Zoofile Ambientali e per Operatori di Protezione Civile;
- d) redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio di esercizio consuntivo da inviarsi una volta approvati dall'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA, unitamente al verbale di Assemblea, entro il 31 maggio di ogni anno;
- e) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione e sulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;
- f) propone al Presidente Nazionale la nomina dei Soci Onorari;
- g) provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente.

Art. 13 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'associazione e può essere rieletto per 3 volte consecutive al massimo;

- b) in casi indifferibili e urgenti, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentiti i consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni;
- c) se non delegata, svolge la funzione di tesoriere tenendo ed aggiornando i libri contabili obbligatori, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci o di un professionista abilitato;
- d) tiene ed aggiorna, il registro dei volontari, il protocollo della corrispondenza, il registro relativo all'inventario dei materiali e delle attrezzature in dotazione all'associazione da inviarsi all'Associazione Nazionale ANPANA o ad ogni variazione o su richiesta, per tali competenze può avvalersi anche della collaborazione di altri soci;
- e) cura l'invio all'Associazione Nazionale ANPANA dei nominativi dei Soci e delle quote associative, distinguendo gli Operatori e le Guardie dalle altre categorie di soci, nei modi e nei tempi previsti da apposite circolari degli organi nazionali;
- f) è responsabile della copertura assicurativa dei veicoli e dei mezzi in uso ad ANPANA LUCCA ODV;
- g) è responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto da D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dalla data d'iscrizione a socio, ove ancora non fosse possibile determinare l'anzianità avrà rilievo l'età anagrafica.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal presente Statuto, il Socio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari, in ordine di gravità:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione;
- d) esclusione.

2. L'irrogazione delle sanzioni compete al Consiglio Direttivo. La delibera di irrogazione della sanzione, viene comunicata al Socio a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC.

3. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d) deve essere preceduta da contestazione scritta, nella quale viene concesso al Socio il termine di 15 giorni per produrre eventuali scritti difensivi.

4. Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA di essere sentito nel merito ed esporre le proprie ragioni oralmente e farsi assistere da un professionista qualificato; in tale ipotesi dovrà darsi riscontro con apposito verbale.

5. Non è ammessa, nel procedimento disciplinare, irrogazione di sanzioni per fatti non compresi nella delibera di irrogazione della sanzione di cui al comma 2.

Art. 16 VOTO DI SFIDUCIA

1. In caso di comprovati e documentati illeciti commessi con dolo o colpa grave in danno della Associazione o di svolgimento di attività in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione, su istanza motivata e firmata dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, può essere presentata dal Presidente al Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA la mozione di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Consiglio Direttivo di ANPANA LUCCA ODV, ivi compreso il Presidente.

2. Il Presidente procede entro 30 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci informando contestualmente il Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA:

3. Il Consigliere soggetto passivo della mozione di sfiducia può presentare per iscritto al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica della mozione da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r a firma del:

- a) Presidente in caso di mozione di sfiducia di un Consigliere;
- b) Vice Presidente in caso di mozione di sfiducia del Presidente.

4. La mozione di sfiducia è approvata se la maggioranza dei Soci si esprime a favore e decreta con effetto immediato la decadenza dalla carica del Consigliere sfiduciato. Il soggetto nei confronti del quale è stata presentata la mozione di sfiducia può partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma non può esprimere il voto. Egli può, nell'esposizione delle proprie ragioni, farsi assistere da un professionista qualificato.

Art. 17 GUARDIE ZOOFILIE AMBIENTALI

1. La guardia zoofila ambientale è un socio operatore di ANPANA LUCCA ODV. Può essere nominata Guardia Particolare Giurata con decreto della Prefettura competente per territorio o su decretazione della Regione, della Provincia o del Comune ove esiste una Sezione.

2. La nomina viene richiesta alle autorità competenti dal Presidente Nazionale o dai Presidenti Territoriali dallo stesso eventualmente delegati.
3. La nomina può essere richiesta solo in favore dei Soci che abbiano assolto gli obblighi scolastici, che abbiano frequentato un apposito corso di formazione teorico e pratico, che abbiano superato l'esame di idoneità, che siano in possesso dei necessari requisiti psico-fisici per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e che siano in regola con il versamento delle quote sociali ed assicurative.
4. La Guardia Zoofila Ambientale svolge la funzione di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e penali in materia di tutela degli animali e dell'ambiente, in materia venatoria e ittica, nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai decreti di nomina.
5. La Guardia Zoofila Ambientale può svolgere tale funzione solo se in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per tale ruolo.
6. La Guardia Zoofila Ambientale garantisce l'osservanza dell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA e dei limiti e degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai decreti di nomina. In caso di violazione, può essere soggetta alle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento, ivi compreso il ritiro del decreto e nei casi più gravi, salva contestazione specifica della violazione ipotizzata e contraddittorio sulla medesima, la sua esclusione.
7. La Guardia in mora con il rinnovo della quota associativa ed assicurativa è sospesa di diritto dall'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 18

OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Gli operatori di protezione civile ANPANA LUCCA ODV sono Soci Operatori che svolgono compiti di protezione civile prevalentemente nell'ambito della protezione e tutela degli animali e dell'ambiente in caso di calamità, previa attivazione da parte degli organi competenti o su disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale di ANPANA tramite il Coordinamento Nazionale.
2. L'idoneità allo svolgimento dei compiti di Protezione Civile viene stabilita dal Coordinatore Nazionale della Protezione Civile ANPANA LUCCA ODV su richiesta del Presidente, previa verifica dei requisiti psico-fisici e superamento di apposita selezione da effettuarsi secondo i criteri stabiliti da specifico Regolamento.
3. Gli operatori in mora con il rinnovo della quota associativa e assicurativa sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni.
4. Le unità cinofile da impiegare in protezione civile seguono quanto disposto dal Regolamento interno e da codici etico-comportamentali predisposti dalla stessa Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19

ASSICURAZIONE

1. Tutti i Soci Operatori e Guardie di ANPANA LUCCA ODV debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività

associative e la responsabilità civile verso terzi, valevole dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La stipula delle polizze assicurative di cui al punto 1 del presente articolo è di esclusiva competenza della Associazione Nazionale ANPANA che, sulla scorta degli elenchi forniti dalle Sezioni Territoriali, provvede all'adeguamento della consistenza numerica degli assicurati.
3. In caso di omesso o ritardato pagamento della quota assicurativa entro i termini previsti, l'Operatore/Guardia di ANPANA LUCCA ODV cessa qualsiasi attività operativa sino alla regolarizzazione. Spirato il termine del 31 Marzo senza l'avvenuta regolarizzazione, il Socio Operatore/Guardia inadempiente decade dalla qualifica di socio di ANPANA LUCCA ODV e l'associazione provvederà alla cancellazione dei dati personali dai rispettivi Registri e Libri senza obbligo di comunicazione o notifica.

Art. 20

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento di ANPANA LUCCA ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 21

NORME FINALI

1. Il presente Statuto è costituito da n. 21 (ventuno) articoli e 12 (dodici) pagine ed è stato approvato dall'assemblea dei soci il 03/12/2022
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lucca, 03/12/2022

Seguono le firme dei soci:

[Handwritten signatures of several members]

[Handwritten signatures of several members]